



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.8 del **09.09.2014**n° **29**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:00, con inizio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.09.2014, prot. n. 28377, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO - Presidente.**

E' assente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 24 ed assenti, sebbene invitati, n.6 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANDIDO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE. CLEMENTE MATTEO.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Si da atto che la relazione dell'Assessore al Bilancio, il dibattito, le dichiarazioni di voto sono state effettuate nell'analogo e precedente punto n.2 iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Dirigente del Terzo Settore riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D..Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, convertito con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - per l'anno 2014 tale limite può essere superato a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato, nell'ambito del Regolamento sulla IUC (Imposta Unica Comunale), con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO in particolare il Capitolo 3, art. 6 del Regolamento IUC, il quale stabilisce:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue:

“Art. 6 - Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.”

b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 2, comma 4);

RITENUTO necessario, per l'anno 2014, di applicare l'aliquota TASI all'abitazione principale e relative pertinenze ed alle fattispecie ad essa assimilate e agli altri immobili;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,9 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale	1,9 per mille
Altri immobili	1,9 per mille

DATO atto che per servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI si intendono servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;

- o manutenzione del verde;
- o tutela ambiente;
- o protezione civile;
- o servizi cimiteriali.

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il conto consuntivo dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, come da consuntivo 2013, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	importo	%
TOTALE SPESA CORRENTE	44.908.998,28	100,00%
TOTALE SPESA PER SERVIZI INDIVISIBILI	5.798.686,88	12,91%

VERIFICATO che sulla base delle banche dati IMU esistenti e fruibili al Comune di Manfredonia applicando le aliquote di cui sopra è possibile stimare il gettito TASI per l'esercizio 2014 pari ad €. 4.819.514,00;

CONSIDERATO che il gettito TASI stimato per l'esercizio 2014 garantisce la copertura dell'83% rispetto ai costi consuntivati del 2013;

RICHIAMATO in particolare il Capitolo 3, art. 10 del Regolamento IUC, il quale stabilisce in merito alle scadenze di versamento:

“1. Il numero delle rate e la scadenza delle stesse sono stabiliti annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe.

2. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”

RICHIAMATO, inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09.09.2014 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento,

“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

d) l'art.1 comma 688 della legge 147 del 27.12.2013 come innovato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 che recita: *“Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di*

applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.2.2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 pubblicato in GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 31 luglio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in GU Serie Generale n.169 del 23-07-2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali alla data del 30 settembre 2014.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei Conti, espresso in data 05.09.2014;

VISTI i verbali della 3^a Commissione Consiliare del 08.09.2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione economica, dott.ssa Grazia MARCUCCI;

Con 20 voti favorevoli, 3 contrari, espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri votanti, su 24 consiglieri presenti, astenuti 1 (*Titta C.*), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,9 per mille
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale	1,9 per mille
Altri immobili	1,9 per mille

- 2) di dare atto che con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09.09.2014 si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2014;
- 3) di stimare, sulla base delle banche dati IMU esistenti e fruibili al Comune di Manfredonia, in €. 4.819.514,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 5.798.686,88.i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI;
- 5) di stabilire per l'anno 2014 n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - 1ª RATA- 16 ottobre 2014 con versamento pari al 50% dell'importo dovuto a titolo di acconto;
 - 2ª RATA- 16 dicembre 2014 con versamento del saldo dovuto;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it come stabilito dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Gestione Tributi SpA;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 20 voti favorevoli, 3 contrari, espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri votanti, su 24 consiglieri presenti, astenuti 1 (Titta C.), dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
.....10 SET.2014..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data 10 SET.2014 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore.

All'Organo di Revisione.

Presidente Consiglio Comunale.

3.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di
 cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 10 SET.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale

Data 10 SET.2014